Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 114

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

**Roma - Sabato, 16 maggio 1936 - Anno XIV**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914



## SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936



## LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 aprile 1936-XIV, n. 824.
**Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 1454, concernente provvedimenti per il personale del già Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, con la seguente modificazione: all'art. 4, comma terzo, del decreto le parole « sul minerale di zolfo » sono sostituite dalle parole: « sullo zolfo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 16 aprile 1936-XIV, n. 825.
**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2. — E' approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

Art. 3. — L'assegnazione straordinaria di complessive L. 26.540.000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148 e dall'articolo 4 della legge 8 aprile 1935, n. 516, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di L. 600.000.

L'assegnazione autorizzata con l'art. 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 (convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) per l'impianto di campi dimostrativi, è ridotta di lire 600.000.

Art. 4. — A norma dell'art. 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1936-37 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

**Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.**

| Num. | CAPITOLI – Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | **TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 1 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale e compartimentale ed al personale comandato di altre Amministrazioni (*Spese fisse*) | 4.900.000 — |
| 2 | Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo al personale dei ruoli provinciali (escluso il personale forestale) (*Spese fisse*) | 3.476.000 — |
| 3 | Retribuzioni al personale avventizio o giornaliero assunto per i servizi ordinari dell'Amministrazione centrale e degli uffici provinciali | 350.000 — |
| 4 | Indennità, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni del personale (escluso quello forestale) dell'Amministrazione centrale, per incarichi ad estranei, nell'interesse dei servizi dell'Amministrazione centrale e per il servizio dei Gabinetti - Competenze ai membri di Consigli, Comitati e Commissioni | 652.000 — |
| 5 | Indennità e spese di viaggio per missioni o tramutamenti del personale compartimentale, provinciale (escluso quello forestale) o degli organi dipendenti e per missioni ed incarichi ad estranei, nell'interesse dei servizi periferici - Indennità ai commissari ed assessori per gli Usi civici - Assegni per incarichi di direzione ed assistenza | 1.493.000 — |
| 6 | Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti del Ministero (escluso il personale forestale) ed al personale di altre amministrazioni | 379.000 — |
| 7 | Sussidi al personale (escluso quello forestale) in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie | 151.000 — |
| 8 | Fitto di locali per gli organi provinciali (*Spese fisse*) | 235.000 — |
| 9 | Manutenzione di locali e canoni d'acqua per l'edificio del Ministero | 73.000 — |
| 10 | Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca | 40.000 — |
| 11 | Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postelegrafica (*Spesa obbligatoria*) | 95.000 — |
| 12 | Spese di liti (*Spesa obbligatoria*) | 5.000 — |
| 13 | Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*) | *per memoria* |
| 14 | Spese casuali | 25.000 — |
| 15 | Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (articolo 3 del Regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238) | 43.000 — |
| 16 | Spese per il funzionamento degli Ispettorati dell'agricoltura e del Commissariato della bonifica integrale per la provincia di Ferrara (Regio decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2096, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1662, ed articolo 4 del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 279) | 1.650.000 — |
| 17 | Spese generali per il funzionamento di organi provinciali (compresa la stampa del bollettino degli Usi Civici e del bollettino di pesca, piscicoltura ed idrobiologia) | 561.000 — |
| | | 14.128.000 — |
| | PENSIONI ED INDENNITÀ. | |
| 18 | Pensioni ordinarie ai personali civili e militari (*Spese fisse*). | 12.500.000 — |
| 19 | Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*) | 15.000 — |
| 20 | Contributi all'Istituto Nazionale fascista della previdenza sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione e tubercolosi), e rimborsi all'Istituto Nazionale fascista contro gl'infortuni sul lavoro (Regio decreto-legge 8 marzo 1923, n. 633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario (*Spesa obbligatoria*) | 288.000 — |
| | | 12.803.000 — |
| | AGRICOLTURA. | |
| | I. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie.* | |
| 21 | Contributi ad Enti ed Uffici internazionali e nazionali che svolgono attività direttamente interessanti l'agricoltura | 112.500 — |
| 22 | Contributi e spese per l'esecuzione dei provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari a norma del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, e della legge 26 settembre 1920, n. 1363 | 600.000 — |
| 23 | Esperienze agrarie, acclimazione di seme di piante erbacee e legnose, escluso il grano, la vite e l'ulivo | 200.000 — |
| 24 | Spese per lo studio dei problemi della produzione frumentaria e per le sperimentazioni agricole (art. 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e legge 21 giugno 1928, n. 1391) | 3.100.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 25 | **Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticoltura nazionale - Impianto e funzionamento** di vivai di piante fruttifere - **Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi** (decreto luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323 e legge 3 aprile 1921, n. 600) | 400.000 — |
| 26 | Spese per il controllo della produzione e del commercio del seme bachi da seta (legge 28 giugno 1923, n. 1512) | 51.000 — |
| 27 | Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti | 42.500 — |
| 28 | **Vivai governativi di viti americane - Regi uffici enologici - Cantine sperimentali - Istituti sperimentali di olivicoltura e di oleificio - Uffici agrari italiani all'estero** | 560.000 — |
| 29 | Spese per l'incremento dell'ovicoltura e per le esperienze volte al progresso dell'elaiotecnica (Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1754, convertito nella legge 18 novembre 1928, n. 2690) | 600.000 — |
| 30 | **Spese per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi (Regio decreto 6 settembre 1923, n. 2125)** | 85.000 — |
| 31 | **Spese per la distruzione dei nemici e dei parassiti delle piante - Servizio fitopatologico - Osservatori regionali di fitopatologia - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante** e sui mezzi per combatterle (legge 18 giugno 1931, n. 987) *(Spesa obbligatoria)* | 1.200.000 — |
| 32 | **Contributi e spese per il progresso della viticoltura e dell'e**nologia (Regio decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1225, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1701) | 400.000 — |
| 33 | Spese concernenti la disciplina della coltivazione, della raccolta e del commercio delle piante officinali (legge 6 gennaio 1931, n. 99) | 170.000 — |
| | | 7.521.000 — |
| | II. — *Sperimentazione pratica e propaganda agraria.* | |
| 34 | Spese per il funzionamento delle Regie stazioni agrarie sperimentali (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951); borse e sussidi di tirocinio o di perfezionamento presso stazioni agrarie all'interno e all'estero per la sperimentazione agraria; sussidi di studio per orfani di guerra; acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere pratiche agrarie; studi ed esperienze relative al servizio di meteorologia applicata all'agricoltura | 1.200.000 — |
| 35 | **Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826)** | 1.960.000 — |
| 36 | **Spese, concorsi e sussidi fissi per istituti sperimentali consorziali, laboratori (Regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 951) colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie** | 1.845.000 — |
| 37 | Cattedre ambulanti di agricoltura (Regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3433, ed articolo 9 della legge 13 giugno 1935, numero 1220) - Contributi per il mantenimento degli esperti addetti ai consorzi professionali per i contadini (legge 16 giugno 1932, n. 826) | 16.500.000 — |
| 38 | **Contributi e sussidi a favore di Enti ed Associazioni, con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie od altre forme di propaganda e di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria** | 385.000 — |
| | | 21.890.000 — |
| | III. — *Meteorologia e geodinamica.* | |
| 39 | **Studi sui fenomeni atmosferici - Spese e concorsi pel servizio** meteorologico, geofisico e geodinamico - **Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica** | 200.000 — |
| | IV. — *Zootecnia e Caccia.* | |
| 40 | **Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie (legge 29 giugno 1929, n. 1366) - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri ge**nealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese per gli istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) | 4.950.000 — |
| 41 | **Contributi per il funzionamento dei depositi cavalli stalloni, comprese le spese di manutenzione e sistemazione dei locali (legge 26 giugno 1887, n. 4644, articolo 9 del Regio decreto-legge 29 dicembre 1932, n. 1713, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 319; Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, 4 maggio 1924, n. 966, ed articoli 2 e 3 del testo unico approvato con Regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175)** | 10.100.000 — |
| 42 | Spese per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia (art. 38 del testo unico approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117) | 400.000 — |
| 43 | Spese per l'organizzazione dei cacciatori, per il funzionamento delle Commissioni provinciali venatorie, delle Associazioni provinciali e delle rispettive sezioni, e per la loro attività tecnica (art. 87 del testo unco approvato con Regio decreto 15 gennaio 1931, n. 117) | *per memoria* |
| | | 15.450.000 — |
| | V. — ***Pesca.*** | |
| 44 | Spese per l'incremento e la disciplina della pesca (art. 91 del testo unico approvato con il Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604) | 1.300.000 — |
| | | 46.191.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | **CREDITO AGRARIO.** | |
| 45 | Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di Credito agrario per la Sardegna - Spese di vigilanza sulle casse comunali di credito agrario e di altri enti od istituti esercenti il credito agrario (articolo 98 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) | 25.500 — |
| | **FORESTE.** | |
| | *Spese per i servizi.* | |
| 46 | Contributo dovuto all'Azienda di Stato per le foreste demaniali pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso, del Parco nazionale di Abruzzo e del Parco nazionale dello Stelvio, (Regi decreti-legge 3 dicembre 1922, numero 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, 4 gennaio 1925, n. 69, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, e legge 24 aprile 1935, n. 740) | 440.000 — |
| 47 | Spese per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali; concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali; contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni ed altri Enti (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 4.500.000 — |
| 48 | Delimitazione delle zone da assoggettare al regime dei vincoli forestali e formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 425.000 — |
| 49 | Istruzione forestale (scuole, sezioni di cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | 120.000 — |
| | | 5.485.000 — |
| | *Spese generali.* | |
| 50 | Stipendi ed assegni fissi agli ufficiali, sottufficiali, militi ed allievi della Milizia nazionale forestale ed agli ufficiali del Regio esercito, comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa, ed indennità agli appartenenti alla Milizia forestale ausiliaria (leggi 13 dicembre 1928, n. 3141, e 24 dicembre 1928, n. 3207 e regolamento approvato con Regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997) | 36.000.000 — |
| 51 | Indennità di tramutamento, di missione, pernottazione e dislocamento ad ufficiali, sottufficiali e militi della Milizia nazionale forestale, agli ufficiali del Regio esercito comandati temporaneamente in servizio nella Milizia stessa ed agli agenti della Milizia forestale ausiliaria - Competenze ai membri di commissioni | 2.484.000 — |
| 52 | Spese per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, fitto locali e caserme, casermaggio, e per concorso nell'acquisto quadrupedi | 1.300.000 — |
| 53 | Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario, e spese funerarie in caso di decesso in servizio | 1.190.000 — |
| 54 | Stipendi ed assegni fissi al personale forestale civile di ruolo in servizio della Milizia nazionale forestale - Retribuzione al personale avventizio (legge 13 dicembre 1928, n. 3141) | 2.380.000 — |
| 55 | Indennità di tramutamento o di missione e diarie per Commissioni al personale forestale civile, passato alla dipendenza della Milizia nazionale forestale, ed indennità ai messi comunali | 87.400 — |
| 56 | Premi di operosità e di rendimento al personale della Milizia nazionale forestale ed al personale forestale civile | 75.500 — |
| 57 | Sussidi al personale militare e forestale civile in servizio della Milizia nazionale forestale ed a quello già appartenente all'Amministrazione e relative famiglie | 90.000 — |
| | | 43.606.900 — |
| | | 49.091.900 — |
| | **BONIFICA INTEGRALE.** | |
| 58 | Contributo al Segretariato nazionale per la montagna (articoli 3 e 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n 679, convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 353) | 660.000 — |
| 59 | Spese per il servizio dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e delle trazzere in Sicilia (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3244 e successive modificazioni ed aggiunte) | 110.000 — |
| 60 | Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani | 3.300.000 — |
| 61 | Concorsi a premi per opere di piccola bonifica agraria — Spese per combattere la malaria | 360.000 — |
| 62 | Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro Romano e zone di estendimento, e sul bonificamento in genere (descrizione dei fondi; ricerche e lavori compiuti da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) | 10.000 — |
| | | 4.440.000 — |
| | **TITOLO II — SPESA STRAORDINARIA.** | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | SPESE GENERALI. | |
| 63 | Indennità temporanea mensile al personale avventizio ed assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte) | 31.000 — |
| 64 | Retribuzioni al personale straordinario, giornaliero o cottimista assunto per servizi straordinari | 25.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 65 | Spese di viaggio, indennità di missione, medaglie di presenza, rimborso di spese per sopraluoghi, visite, ispezioni e riunioni interessanti i servizi straordinari per l'incremento della produzione granaria . . . . . . . . . . . . . | 1.494.000 — |
| 66 | Indennità e rimborsi di spesa per missioni, indennità di cui all'art. 3 del Regio decreto 6 febbraio 1927, n. 268, in dipendenza delle opere straordinarie di bonifica integrale . | 4.300.000 — |
| 67 | Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti e della direzione ed assistenza di lavori di bonifica integrale - Compensi ai funzionari del Genio civile, ai funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed ai funzionari di altre amministrazioni dello Stato per la preparazione, direzione ed esecuzione di opere di bonifica di straordinaria importanza . . . . . . . . . . . | 200.000 — |
| 68 | Spese casuali ed impreviste per i servizi della bonifica integrale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200.000 — |
| 69 | Spese di vigilanza tecnica ed amministrativa, retribuzioni al personale straordinario ed altre spese per studi od accertamenti relativi ad opere di bonifica integrale richieste od eseguite in concessione, o comunque eseguite col contributo dello Stato (articolo 95 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) (*Spesa d'ordine*) . . . . . . . . . . . . . . . | 1.350.000 — |
| 70 | Spese per l'impianto ed il funzionamento dell'Ufficio centrale e degli uffici interprovinciali dell'alimentazione (articolo 10 del Regio decreto 13 marzo 1933, n. 674) . . . . . . . . | 44.000 — |
| | | 7.644.000 — |
| | AGRICOLTURA. | |
| | I — *Coltivazioni, industrie agrarie.* | |
| 71 | Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi provinciali per la viticoltura in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 e delle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*). | 186.000 — |
| | II. — *Incremento produzione granaria.* | |
| 72 | Spese per il Comitato permanente del grano (Regio decreto-legge 4 luglio 1925, n. 1181, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 70.000 — |
| 73 | Spese per l'impianto di campi dimostrativi (articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1313 convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e articolo 4 del Regio decreto-legge 19 novembre 1925, n. 2014, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*) . . . . . . . . | 1.975.000 — |
| 74 | Spese varie per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per le gare e i concorsi locali di cui all'articolo 2 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, numero 1316, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonchè per il concorso nazionale del grano e dell'azienda agraria e per il concorso nazionale di frutticoltura (articolo 3 del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1103, convertito nella legge 8 aprile 1935, n. 901) . . . . . . . . . . . | 4.169.000 — |
| | | 6.214.000 — |
| | III. — *Sperimentazione e pratica agraria.* | |
| 75 | Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regio decreto 2 settembre 1919, n. 1660 e Regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1831, convertito nella legge 3 dicembre 1925, n. 2188). . . . . . | 322.000 — |
| 76 | Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini del decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464 . . . . . . . . . . . | 34.000 — |
| | | 356.000 — |
| | IV. — *Zootecnia.* | |
| 77 | Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1734, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (*Spesa ripartita*) . . . . . . | 1.400.000 — |
| | V. — *Demani e Usi civici.* | |
| 78 | Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al due per cento sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766. (*Spesa obbligatoria*). . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 400.000 — |
| | VI. — *Pesca.* | |
| 79 | Spese per promuovere e sussidiare l'incremento e la migliore organizzazione della produzione della pesca e delle industrie accessorie (articolo 44 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604). (*Spesa ripartita* - 7ª delle venti rate) . . . . . . | 1.200.000 — |
| 80 | Spese per l'incremento del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, per l'assistenza a favore dei pescatori e per la propaganda peschereccia (articolo 4 della legge 13 aprile 1933, n. 397) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| | | 1.200.000 — |
| | | 9.756.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | **CREDITO AGRARIO.** | |
| 81 | Concorso dello Stato, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, Casse ed Enti vari ai sensi del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3139 e successive modificazioni . . . . | 11.875.000 — |
| 82 | Concorso dello Stato nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti-legge 19 giugno 1924, n. 1125, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561, e 1° luglio 1926, n. 1143, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 500.000 — |
| 83 | Contributo straordinario nell'ammortamento di mutui da contrarre da Enti, Società o privati per l'acquisto di terreni nelle Venezie (Regio decreto-legge 5 giugno 1933, n. 730, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1877) (quarta rata) | 900.000 — |
| 84 | Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Ferrara, ai sensi del Regio decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2577, convertito nella legge 18 marzo 1928, n. 586 (9ª rata) | 1.700.049 — |
| 85 | Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale del territorio della provincia di Rovigo, ai sensi del Regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 410, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1380 (9ª rata) | 500.000 — |
| 86 | Concorso dello Stato negli interessi sui mutui da concedersi per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna (legge 27 giugno 1929, n. 1107) . . . . . . . . . . . . . . . | 1.500.000 — |
| 87 | Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od all'Istituto di credito agrario per la Sardegna per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario, modificati dai Regi decreti-legge 3 gennaio 1931, n. 16, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 520, e 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405 . . . . . . . . . . . . . . . . | 349.031 — |
| 88 | Interessi del 4,75 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulla anticipazione accordata ai sensi dell'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, per il periodo della proroga concessa col Regio decreto-legge 5 dicembre 1932, n. 1741, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 405 . . . . . . . | 4.549.020 — |
| 89 | Concorso dello Stato negli interessi sui mutui concessi ai sensi dei Regi decreti-legge 24 luglio 1930, n. 1132 (legge 29 dicembre 1930, n. 1786), 24 settembre 1931, n. 1243 (legge 21 dicembre 1931, n. 1665), e 22 luglio 1932, n. 1069 (legge 30 marzo 1933, n. 331) per l'estinzione o la trasformazione dei debiti agrari onerosi (*Spesa ripartita* - 6ª delle 25 rate) . . | 2.500.000 — |
| 90 | Contributo nel pagamento degli interessi dovuti, per la ratizzazione di prestiti contratti da agricoltori, enti ed associazioni agrarie della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (ultima delle 5 annualità) . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.800.000 — |
| 91 | Contributo nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti alle aziende agrarie site nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle cinque rate) . . . . . . . . . . . . . . . | 1.620.000 — |
| 92 | Contributo dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti ratizzati afferenti ad aziende agrarie site nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 1, 2 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle cinque rate) . . . . . . | 280.000 — |
| 93 | Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte o da contrarsi nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori, enti ed associazioni particolarmente benemeriti a' sensi dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 15 maggio 1931, n. 632, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 314, e contributi straordinari ai sensi del 3° comma dell'articolo unico del Regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1244, convertito nella legge 24 marzo 1932, numero 312, e dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 61, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 404 (5ª e 6ª rata delle due serie di 25 annualità) . . . . . . | 46.000.000 — |
| 94 | Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per operazioni di credito contratte nell'interesse dell'agricoltura da parte di agricoltori e consorzi di bonifica e di irrigazione della provincia di Brescia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (5ª delle 25 rate) . . . . . | 500.000 — |
| 95 | Contributo straordinario nel pagamento degli interessi per debiti contratti nell'interesse dell'agricoltura e per mutui da contrarre per il consolidamento dei loro debiti da parte di agricoltori della provincia di Pola, ai sensi del Regio decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, convertito nella legge 12 dicembre 1932, n. 1672 (5ª delle 25 rate) . . . . . . . | 1.500.000 — |
| 96 | Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari, fondiari ed agrari, contratti nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Treviso, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155; e contributi straordinari ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3 del detto Regio de- | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | creto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle 25 rate) . . . . . . . . . | 2.200.000 — |
| 97 | Contributo straordinario negli interessi sui mutui ipotecari fondiari ed agrari contratti, nell'interesse dell'agricoltura, nella provincia di Vercelli, ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 992, convertito nella legge 15 gennaio 1934, n. 155 (4ª delle 25 rate) . . . . . . | 1.000.000 — |
| 98 | Contributo straordinario a favore del Consorzio di irrigazione della Valtidone (articolo 5 del Regio decreto-legge 19 febbraio 1931, n. 240, convertito nella legge 26 novembre 1931, n. 1484) (6ª delle 30 rate) . . . . . . . . . . . . . . | 1.900.000 — |
| 99 | Contributo all'Ente finanziario per i Consorzi agrari (legge 30 maggio 1932, n 752) (5ª delle 30 rate) . . . . . . . . | 6.000.000 — |
| 100 | Contributo negli interessi sulle anticipazioni concesse dai Consorzi agrari e dalla Federazione italiana dei Consorzi agrari agli agricoltori su prodotti consegnati per la vendita (legge 30 maggio 1932, n. 752) (ultima delle 5 rate) . . . . | 800.000 — |
| 101 | Contributo dello Stato nella spesa capitale e negli interessi sui mutui per la costruzione di sylos e di magazzini di cereali (legge 30 maggio 1932, n. 720 e Regio decreto-legge 6 luglio 1933, n. 939, convertito nella legge 21 dicembre 1933, n. 1878 e legge 13 giugno 1935, n. 1213) . . . . . . . . | 1.000.000 — |
| 102 | Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui per costruzione di case coloniche e fabbricati rurali, concessi in applicazione dell'articolo 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e dei Regi decreti-legge 5 aprile 1925, n. 438, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e 11 settembre 1925, n. 1733, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 561 . | 2.000.000 — |
| 103 | Concorso dello Stato negli interessi per operazioni di credito stipulate ai sensi dell'art. 45 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604 e dei Regi decreti-legge 28 gennaio 1932, n. 114, convertito nella legge 20 novembre 1932, n. 1577, e 22 dicembre 1932, n. 1864, convertito nella legge 6 aprile 1933, n. 447, recanti provvedimenti a favore dell'industria della pesca, e contributi pel credito peschereccio (legge 3 giugno 1935, n. 1281). | 741.000 — |
| | | 94.714.100 — |
| | **FORESTE.** | |
| | *Spese per i servizi.* | |
| 104 | Spese per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (legge 9 giugno 1927, n. 1125 e successive modificazioni) | 570.000 — |
| 105 | Acquisto di terreni e spese d'impianto ed ampliamento di vivai forestali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 125.000 — |
| 106 | Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) nonchè interessi a carico dello Stato sui mutui | |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | concessi ai comuni per il miglioramento dei pascoli medesimi (Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) . . . . . . | 1.000.000 — |
| | | 1.695.000 — |
| | *Spese generali.* | |
| 107 | Indennità temporanea mensile agli agenti della Milizia nazionale forestale . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 100.000 — |
| 108 | Indennità temporanea mensile al personale forestale avventizio in servizio nella Milizia . . . . . . . . . . . | 10.500 — |
| 109 | Indennità e spese di viaggio per missioni eseguite dal personale militare e civile della Milizia forestale per le sistemazioni dei bacini montani in gestione del Comando della Milizia stessa . . . . . . . . . . . . . . . . | 30.000 — |
| 110 | Spese necessarie per completare l'arredamento dei vari uffici, per la fornitura di materiali ed altre spese d'impianto. . | 160.000 — |
| | | 300.500 — |
| | | 1.995.500 — |
| | **BONIFICA INTEGRALE.** | |
| | 1. — *Spese a pagamento non differito, od a rate poliennali normali.* | |
| 111 | Spese a pagamento non differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica; a lavori ed interventi antianofelici; ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a*) ad *h*), 6, 13, 49, 1° e 2° comma, 53 e 108 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, articolo 35 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647) . . . . . . . | *per memoria* |
| 112 | Spese a pagamento non differito relative a sussidi in conto capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario e per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari; nonchè a sussidi e premi per azioni ed interventi antianofelici (articoli 2 - ultimo comma - 38, 40, 43, 47, 49 - 4° comma -, 51 - lettera *b*) e 53 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215). | 3.325.000 — |
| 113 | Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto-legge luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati. (*Spesa obbligatoria*) . . . . . . | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 114 | Quota d'interesse a carico dello Stato su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro Romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (articolo 31 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e successive modificazioni. (*Spesa obbligatoria*) | 7.500.000 — |
| 115 | Fondo annuo da somministrare al Governatorato di Roma per l'organizzazione e l'incremento dei servizi pubblici nell'Agro Romano (articolo 1° del Regio decreto-legge 27 marzo 1927, n. 370, convertito nella legge 15 dicembre 1927, n. 2430) | 9.000.000 — |
| 116 | Spese per la costruzione di strade rurali e per la destinazione a coltura irrigua di alcune zone della provincia di Ferrara (articoli 1 ed 8 del Regio decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2236). (*Spesa ripartita* - 2ª delle tre rate) | 10.000.000 — |
| | | 29.825.000 — |
| | II. — *Annualità per opere di bonifica integrale in concessione e per contributi in dipendenza di leggi speciali.* | |
| 117 | Spese a pagamento differito relative ad opere di bonifica di competenza statale e di sistemazione idraulica forestale di bacini montani di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784, sia a cura diretta che in concessione; a studi e ricerche necessarie alla redazione e compilazione dei piani generali e dei progetti di bonifica, a lavori ed interventi antianofelici, ed a costruzione di strade comunali occorrenti per il bonificamento e la colonizzazione dell'Agro Romano (articoli 2, lettera *a*) ad *h*), 6, 13, 49 - 1° e 2° comma -, 53, 108 e 109 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) | 338.000.000 — |
| 118 | Spese a pagamento differito relative a sussidi per opere di miglioramento fondiario di competenza privata obbligatorie o facoltative; a studi e ricerche occorrenti per il miglior indirizzo tecnico delle opere di miglioramento fondiario o per la sperimentazione nei perimetri di bonifica di nuovi ordinamenti agrari (articoli 2, ultimo comma, 38, 40, 43, 47, 78, 79 e 80 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) | 28.000.000 — |
| | | 366.000.000 — |
| | | 395.825.000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| | I. — ACQUISTO DI BENI. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 119 | Prezzo dei terreni espropriati (articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro Romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni). (*Spesa obbligatoria*) | *per memoria* |
| | II. — ACCENSIONE DI CREDITI. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 120 | Mutui pel bonificamento dell'Agro Romano, dell'Agro Pontino e di altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni (articolo 30 del testo unico approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni) | 10.000.000 — |
| | *Agricoltura.* | |
| 121 | Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed al Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1766 | *per memoria* |
| | *Foreste.* | |
| 122 | Anticipazioni per l'acquisto di cavalli per la Milizia forestale | 100.000 — |
| | | 10.100.000 — |
| | III. — ESTINZIONE DI DEBITI. | |
| | *Spese generali.* | |
| 123 | Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271). (*Spesa ripartita* - 22ª delle 50 rate) | 105.104,80 |
| | *Agricoltura.* | |
| 124 | Somme dovute dai consorzi provinciali per la viticoltura e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 ed alle leggi 3 gennaio 1929, n. 94 e 18 giugno 1931, n. 987. (*Spesa obbligatoria*) | 40.000 — |
| 125 | Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463). (19ª delle 35 annualità) | 10.715,46 |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | *Bonifica integrale.* | |
| 126 | Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro Romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647 e successive modificazioni. (*Spesa d'ordine*) | 21.000.000 — |
| | *Credito agrario.* | |
| 127 | Annualità d'ammortamento da corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per estinzione dell'anticipazione accordata alle cessate Casse provinciali di Credito agrario di Cagliari e Sassari (ora Istituto di Credito agrario per la Sardegna) a termini dell'articolo 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932. (*Spesa obbligatoria*) | 282.065 — |
| | | 21.437.885, 26 |
| | IV. — PARTITE CHE SI COMPENSANO COLL'ENTRATA. | |
| | *Bonifica integrale.* | |
| 128 | Spese per l'esecuzione di opere, o pagamento di contributi governativi previsti dalla legge di bonifica integrale, a carico dei fondi somministrati da istituti sovventori ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146, convertito nella legge 29 dicembre 1930, n. 1784 | *per memoria* |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO PER TITOLI | |
| | TITOLO I. — SPESA ORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali | 14.128.000 — |
| | Pensioni ed indennità | 12.803.000 — |
| | Agricoltura | 46.191.000 — |
| | Credito agrario | 25.500 — |
| | Foreste | 49.091.900 — |
| | Bonifica integrale | 4.440.000 — |
| | Totale della categoria I della parte ordinaria | 126.679.400 — |
| | TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | Spese generali | 7.644.000 — |
| | Agricoltura | 9.756.000 — |
| | Credito agrario | 94.714.100 — |
| | Foreste | 1.995.500 — |
| | Bonifica integrale | 395.825.000 — |
| | Totale della categoria I della parte straordinaria | 509.934.600 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| | Acquisto di beni | — |
| | Accensione di crediti | 10.100.000 — |
| | Estinzione di debiti | 21.437.885, 26 |
| | Partite che si compensano coll'entrata | — |
| | Totale della categoria II della parte straordinaria | 31.537.885, 26 |
| | Totale del titolo II (Spesa straordinaria) | 541.472.485, 26 |
| | Totale delle spese ordinarie e straordinarie | 668.151.885, 26 |
| | RIASSUNTO PER CATEGORIE | |
| | Categoria I. — Spese effettive (*Parte ordinaria e straordinaria*) | 636.614.000 — |
| | Categoria II. — Movimento di capitali | 31.537.885, 26 |
| | Totale generale | 668.151.885, 26 |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze.*
DI REVEL.

**Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.**

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | **TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.** | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 1 | Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti . . . . . | 1.200.000 — |
| 2 | Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti. . . | 16.850.000 — |
| 3 | Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . . . . . . . . . . . . . . . | 180.000 — |
| 4 | Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco Nazionale d'Abruzzo (articolo 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . . . . . . . . | 180.000 — |
| 5 | Contributo dello Stato nelle spese per l'amministrazione e il funzionamento del Parco Nazionale dello Stelvio (articolo 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740) . . . . . . . . | 80.000 — |
| 6 | Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca, ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Gran Paradiso (articolo 16 del Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . . . . . | 10.000 — |
| 7 | Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale d'Abruzzo (art. 3 del Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) . . . . . . . . . . . . . . . | 10.000 — |
| 8 | Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale del Circeo (art. 13 della legge 25 gennaio 1934, n. 285) . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.000 — |
| 9 | Entrate e proventi vari derivanti dall'amministrazione del Parco Nazionale dello Stelvio (art. 11 della legge 24 aprile 1935, n. 740) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.000 — |
| 10 | Entrate ordinarie diverse . . . . . . . . . . . . . . . . . | 200.000 — |
| | **Totale delle entrate effettive ordinarie . . .** | 18.714.000 — |
| | **TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.** | |
| | CATEGORIA I. — *Entrate effettive.* | |
| 11 | Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sospensione di godimento di terreni di proprietà dell'Azienda a termini dell'articolo 50 del testo unico approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 12 | Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. . . . | *per memoria* |
| 13 | Contributo del Governo della Tripolitania pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 14 | Contributo del Governo della Somalia pel rimboschimento di zone concesse all'Azienda . . . . . . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 15 | Entrate straordinarie diverse ed eventuali . . . . . . . . | 252.000 — |
| | **Totale delle entrate effettive straordinarie . . .** | 252.000 — |
| | Totale delle entrate effettive ordinarie e straordinarie . . . | 18.966.000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| 16 | Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito . . . | *per memoria* |
| 17 | Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . . . . . . . . | *per memoria* |
| 18 | Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale (art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267). . . . | *per memoria* |
| 19 | Somma prelevata dal fondo di cui all'art. 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, per investimenti ed acquisto di terreni per l'ampliamento del demanio forestale . . . | *per memoria* |
| 20 | Prelevamento di disponibilità accantonate per investimenti patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 700.000 — |
| | Totale delle entrate per movimenti di capitali . . . | 700.000 — |
| | CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.* | |
| 21 | Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti . . . . . . . . . . . . . . . . | 500.000 — |

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 22 | Reddito di lasciti e fondazioni aventi per scopo l'incremento della silvicultura (art. 2 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | *per memoria* |
| | **Totale delle entrate per operazioni per conto di terzi** . . . | 500.000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze:*
DI REVEL.

## RIASSUNTO DELLE ENTRATE

| | |
|---|---|
| Categoria I. — Entrate effettive: | |
| *a*) ordinarie | 18.714.000 — |
| *b*) straordinarie | 252.000 — |
| Totale della categoria prima: Entrate effettive . . . | 18.966.000 — |
| **Categoria II. — Movimento di capitali** | 700.000 — |
| Categoria III. — Operazioni per conto di terzi | 500.000 — |
| **Totale generale delle entrate** . . . | 0.166.000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

*Il Ministro per le finanze.*
DI REVEL.

### Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937.

| Num. | CAPITOLI — Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | TITOLO I. — SPESE ORDINARIE. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| | § 1. — *Servizi.* | |
| 1 | Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda | 2.700.000 — |
| 2 | Spese per l'allestimento e la utilizzazione in economia di prodotti delle foreste demaniali | 3.400.000 — |
| 3 | Amministrazione, coltivazione e governo delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania | 10.000 — |
| 4 | Imposte e sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste | 1.900.000 — |
| 5 | Interessi su anticipazioni ottenute da Istituti di credito | 63.000 — |
| 6 | Spese per il mantenimento del Parco Nazionale del Gran Paradiso (Regio decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) | 190.000 — |
| 7 | Spese per la gestione del Parco Nazionale d'Abruzzo (Regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233) | 190.000 — |
| 8 | Spese per la gestione del Parco Nazionale del Circeo (legge 25 gennaio 1934, n. 285) | 52.000 — |
| 9 | Spese per la gestione del Parco Nazionale dello Stelvio (legge 24 aprile 1935, n. 740) | 82.000 — |
| 10 | Rimborso allo Stato degli stipendi e degli assegni fissi spettanti ai funzionari dello Stato ed ufficiali della Milizia Nazionale forestale comandati presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali (articoli 1 e 14 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | 1.390.000 — |
| 11 | Rimborso allo Stato della indennità complementare ai militi della Milizia Nazionale forestale (art. 2, Regio decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2627, convertito nella legge 24 dicembre 1928, n. 3207) | 929.280 — |
| 12 | Stipendi al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali | *per memoria* |
| 13 | Contributo da versare allo Stato per le spese relative alla istruzione forestale del Regio Istituto superiore agrario forestale di Firenze (art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172 e art. 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | 120.000 — |
| 14 | Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali | 6.000 — |
| 15 | Indennità di malaria ed altre indennità al personale | 4.000 — |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 16 | Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 aprile 1921, n. 552 e articolo 11 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | 163.260 — |
| 17 | Indennità di tramutamento al personale | 81.000 — |
| 18 | Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali | 39.600 — |
| 19 | Sussidi a funzionari nonchè a salariati ed operai dell'Azienda ed a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie | 40.000 — |
| 20 | Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni | 273.000 — |
| 21 | Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazione delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate | 4.550 — |
| 22 | Fitto di locali | 40.000 — |
| 23 | Rimborso allo Stato di spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato | *per memoria* |
| 24 | Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali - Spese per assistenza sanitaria | 290.000 — |
| 25 | Spese varie e di rappresentanza | 5.000 — |
| 26 | Spese di liti | 10.000 — |
| 27 | Restituzione di somme indebitamente introitate | 10.000 — |
| 28 | Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in quietanza d'entrata per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti | 2.000 — |
| 29 | Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili | 3.452.684, 30 |
| 30 | Somma da versare all'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali quale reddito netto complessivo delle foreste di Tarvisio, Siana e Lisignamoro già appartenenti ai fondi di religione Carinziano ed Istriano, a norma della convenzione 15 luglio 1932 approvata con decreto interministeriale 20 settembre 1932 | 200.600 — |
| 31 | Spese in applicazione dell'art. 2, lettera *b*), della legge 5 gennaio 1933, n. 30, per lo sviluppo delle attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle località boschive | 45.000 — |
| | § 2. — *Avanzo di gestione.* | |
| 32 | Avanzo effettivo della gestione da versare al Tesoro (art. 13 della legge 5 gennaio 1933, n. 30) | 51.825, 70 |
| | Totale delle spese effettive ordinarie | 15.744.800 — |
| | TITOLO II. — SPESE STRAORDINARIE. | |
| | CATEGORIA I. — *Spese effettive.* | |
| 33 | Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie in servizio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali | 1.200 — |
| 34 | Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda | 1.300.000 — |
| 35 | Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda e impianto ed ampliamento dei vivai forestali occorrenti ai lavori stessi | 820.000 — |
| 36 | Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Tripolitania | *per memoria* |
| 37 | Spese straordinarie per la gestione delle concessioni dell'Azienda in Somalia | *per memoria* |
| 38 | Accantonamento di disponibilità destinate ad investimenti patrimoniali | 700.000 — |
| 39 | Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese | 400.000 — |
| | Totale delle spese effettive straordinarie | 3.221.200 — |
| | Totale delle spese effettive ordinarie e straordinarie | 18.966.000 — |
| | CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.* | |
| 40 | Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato | *per memoria* |
| 41 | Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (articolo 121 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267) | *per memoria* |

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| 42 | **Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito** | 700.000 — |
| 43 | Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato. | *per memoria* |
| | Totale delle spese per movimento di capitali | 700.000 — |
| | CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.* | |
| 44 | Spese di gestione di patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti (art. 166 del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3267) | 300.000 — |
| 45 | Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali. | 200.000 — |
| 46 | Spese per la gestione di fondazioni e lasciti aventi per scopo l'incremento della silvicultura (legge 5 gennaio 1933, n. 30). | *per memoria* |
| | Totale delle spese per operazioni per conto di terzi | 500.000 — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze.*
DI REVEL.

## RIASSUNTO DELLE SPESE

| | |
|---|---|
| Categoria I. — Spese effettive: | |
| *a*) ordinarie | 15.744.800 — |
| *b*) straordinarie | 3.221.200 — |
| Totale della categoria I - Spese effettive | 18.966.000 — |
| Categoria II. — Movimento di capitali | 700.000 — |
| Categoria III. — Operazioni per conto di terzi | 500.000 — |
| Totale generale delle spese | 20.166.000 — |

**Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:**
***Il Ministro per le finanze.***
**DI REVEL.**

| Num. | CAPITOLI<br>Denominazione | Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 |
|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | |
| | Categoria I. — Entrate effettive | 18.966.000 — |
| | Categoria I. — Spese effettive | 18.966.000 — |
| | | — |
| | Categoria II. — Entrate per movimento di capitali | 700.000 — |
| | Categoria II. — Spese per movimento di capitali | 700.000 — |
| | | — |
| | Categoria III. — Entrate per operazioni per conto di terzi. | 500.000 — |
| | Categoria III. — Spese per operazioni per conto di terzi | 500.000 — |
| | | — |
| | RIEPILOGO | |
| | Categoria I. — Entrate e spese effettive | — |
| | Categoria II. — Entrate e spese per movimento di capitali | — |
| | Categoria III. — Entrate e spese per operazioni per conto di terzi | — |

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
*Il Ministro per le finanze.*
DI REVEL.

LEGGE 30 aprile 1936-XIV, n. 826.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.* — E' convertito in legge il R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2496, che reca norme riguardanti la decorrenza delle concessioni dei servizi pubblici automobilistici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV, n. 827.

**Conto consuntivo della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531, convertito nella legge 11 luglio 1929, n. 1232;
Visti la legge 23 marzo 1931, n. 259, e il R. decreto 11 maggio 1931, n. 627;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato quanto segue:

*Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32.*

Art. 1. — Le entrate ordinarie e straordinarie della Cirenaica accertate nell'esercizio 1931-32 per la competenza dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della Colonia, in . . . . . . . . . . . . L. 272.258.714,83
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 261.961.686,02

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 10.297.028,81

Art. 2. — Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio della Colonia suddetta, impegnate nell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo, in . . . . L. 281.839.143,18
delle quali furono pagate . . . . . . . » 204.877.432,91

e rimasero da pagare . . . . . . . L. 76.961.710,27

Art. 3. — Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1931-32, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive:
Entrata . . . . . . . . . . . . . L. 262.694.774,39
Spesa (al netto della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva) . . . . » 256.204.400,65

Avanzo effettivo . . . L. 6.490.373,74

Movimento di capitali:
Entrata . . . . . . . . . . . . L. 575.362,20
Spesa . . . . . . . . . . . . » 1.272.342,64

Differenza passiva . . . L. 696.980,44

Contabilità speciali:
Entrata . . . . . . . . . . . . L. 8.988.578,24
Spesa . . . . . . . . . . . . » 8.988.578,24

L. —

Riepilogo generale:
Entrata . . . . . . . . . . . . L. 272.258.714,83
Spesa (al netto della somma inscritta a chiusura dell'esercizio nel Fondo di riserva) . . . » 266.465.321,53

Avanzo finale . . . L. 5.793.393,30

*Entrate e spese residue dell'esercizio 1930-31 ed esercizi precedenti.*

Art. 4. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1930-31 sono stabilite come risultano dal conto consuntivo del bilancio . . . . . . . . . . L. 176.621.524,05
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 80.449.955,88

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 96.171.568,17

Art. 5. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabilite, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . . . . . L. 185.217.386,72
delle quali furono pagate . . . . . . . . » 118.857.370,58

e rimasero da pagare . . . . . . L. 66.360.016,14

*Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32.*

Art. 6. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 1) . . . . . . . . . . . L. 10.297.028,81
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 4) . . . . . . . » 96.171.568,17
Somme riscosse e non versate in tesoreria . » 18.520.798,85

Residui attivi al 30 giugno 1932 . . . L. 124.989.395,83

Art. 7. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti come dal conto consuntivo del bilancio nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 2) . L. 76.961.710,27
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (art. 5) . . . . . . » 66.360.016,14

Residui passivi al 30 giugno 1932 . . . L. 143.321.726,41

*Situazione finanziaria.*

Art. 8. — La situazione finanziaria della Cirenaica, alla chiusura dell'esercizio 1931-32, è stabilita come segue:

Attività:
1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . . L. 18.332.330,58
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L. 10.297.028,81
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 96.171.568,17
c) somme riscosse e non versate » 18.520.798,85
» 124.989.395,83

L. 143.321.726,41

Passività:
Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:
a) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . L. 76.961.710,27
b) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 66.360.016,14
L. 143.321.726,41

*Disposizioni speciali.*

Art. 9. — Alla competenza dell'articolo aggiunto n. 107 del bilancio della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1931-32 con la dizione « Fondo di riserva da destinarsi, negli esercizi successivi, a fronteggiare straordinarie necessità di bilancio derivanti dal minor gettito delle entrate, dalla gestione dei residui e da altre cause eccezionali, nonchè alle spese straordinarie di carattere patrimoniale o ad altre di pubblica utilità, alle quali non si possa far fronte con le entrate proprie della Colonia » (art. 2 del R. decreto-legge 25 marzo 1929, n. 531), è inscritta la somma di L. 15.373.821,65 formata come appresso:
a) maggiore accertamento di entrate di competenza . . . . . . . . . . . . . L. 2.877.114,96
b) minore accertamento di spese di competenza » 2.916.278,34
c) migliore accertamento di residui attivi . » 6.332.512,44
d) minore accertamento di residui passivi . » 3.247.915,91

L. 15.373.821,65

Art. 10. — Sono ratificate le eccedenze verificatesi sugli articoli di spesa in conto competenza ed in conto residui, compensate con maggiori entrate e con minori spese, accertate col conto consuntivo.

AMMINISTRAZIONI SPECIALI - FERROVIE DELLA CIRENAICA.

*Entrate e spese di competenza dell'esercizio finanziario* 1931-32.

Art. 11. — Le entrate ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio finanziario 1931-32, per la competenza propria dell'esercizio, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo, in . . . . . . . . . . L. 3.936.691,55
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 3.378.700,59

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 557.990,96

Art. 12. — Le spese ordinarie e straordinarie delle ferrovie della Cirenaica, accertate nell'esercizio medesimo, sono stabilite quali risultano dal consuntivo, in . . . . . . . L. 3.995.811,46
delle quali furono pagate . . . . . . . . » 3.450.728,70

e rimasero da pagare . . . . . . L. 545.082,76

*Entrate e spese residue dell'esercizio* 1930-31 *ed esercizi precedenti.*

Art. 13. — Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1931-32, restano determinate in . L. 1.487.571,28
delle quali furono riscosse . . . . . . . » 1.227.509,60

e rimasero da riscuotere . . . . . . . L. 260.061,68

Art. 14. — Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1930-31, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . . . . . L. 2.508.503,16
delle quali furono pagate . . . . . . . » 2.030.497,50

L. 478.005,66

*Residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio* 1931-32.

Art. 15. — I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere in conto competenza (art. 11) . . . . . . . . . . . L. 557.990,96
Somme rimaste da riscuotere in conto esercizi precedenti (art. 13) . . . . . . . . . » 260.061,68

Residui attivi al 30 giugno 1932 . . . L. 818.052,64

Art. 16. — I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1931-32 rimangono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulla competenza dell'esercizio 1931-32 (art. 12) . . . . . . . L. 545.082,76
Somme rimaste da pagare in conto esercizi precedenti (art. 14) . . . . . . . . . » 478.005,66

Residui passivi al 30 giugno 1932 . . . L. 1.023.088,42

Art. 17. — La situazione finanziaria delle ferrovie della Cirenaica, al 30 giugno 1932, è stabilita come segue:

Attività:

1. Fondo di cassa al 30 giugno 1932 . . . L. 152.420,61
2. Somme rimaste da riscuotere al 30 giugno 1932:
*a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L. 557.990,96
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 260.061,68
*c*) somme riscosse e non versate » 52.615,17
» 870.667,81

L. 1.023.088,42

Passività:

Somme rimaste da pagare al 30 giugno 1932:
*a*) in conto competenza dell'esercizio finanziario 1931-32 . . . L. 545.082,76
*b*) in conto residui degli esercizi precedenti . . . . . . » 478.005,66
L. 1.023.088,42

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 13 *maggio* 1936 - *Anno XIV*
*Atti del Governo, registro* 372, *foglio* 61. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1936-XIV.
**Approvazione dei programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza nella R. Accademia di arte drammatica in Roma.**

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreo-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882;
Visto l'art. 18 dello statuto della R. Accademia d'arte drammatica in Roma; approvato con il R. decreto 13 febbraio 1936-XIV, n. 527;

Decreta:

Sono approvati gli annessi programmi per gli studi e per gli esami di ammissione, promozione e licenza nella R. Accademia di arte drammatica in Roma.

Roma, addì 29 aprile 1936 - Anno XIV

*Il Ministro*: DE VECCHI DI VAL CISMON.

**Programma degli esami per l'ammissione alla R. Accademia d'arte drammatica.**

Per essere ammessi all'Accademia tutti i candidati devono subire un esame consistente in:
1° Lettura di una pagina di prosa dialogata, scelta dal candidato;
2° Lettura improvvisa di un'altra pagina di prosa, proposta seduta stante dalla Commissione esaminatrice;
3° Esame di coltura generale:

Per gli allievi-attori questo verte sommariamente sul programma di Letteratura e Storia qui indicato e del quale il candidato deve mostrare di avere la conoscenza richiesta per l'esame di ammissione al Liceo classico od a scuole equipollenti.

*Italiano* — 1° Lettura e spiegazione di un brano di prosa italiana a scelta dell'esaminatore da un'antologia di scrittori moderni e contemporanei;

2° Lettura e commento di un passo di opere classiche (Dante, *Divina Commedia* - qualche facile episodio; Ariosto, *Orlando Furioso* - due episodi; Tasso, *Gerusalemme Liberata* - due episodi; Goldoni, *una Commedia*; Parini, *Il giorno*; Foscolo, *I Sepolcri*; Alfieri, *una Tragedia*; Monti, *Trad. Iliade* - qualche episodio; Manzoni, *I Promessi Sposi* - qualche capitolo; Leopardi, Carducci, Pascoli, D'Annunzio).

*Storia* — L'esame consiste in una conversazione intorno ai seguenti argomenti.
1° La civiltà greca: sue origini e svolgimento - La vita dei greci;
2° La civiltà italica. L'affermazione di Roma: sue origini e svolgimento - L'impero del mondo - La vita dei Romani - La universalità di Roma;
3° Le origini del Cristianesimo e il suo sviluppo nella romanità;
4° La vita nel medioevo - Il pensiero medioevale - La cavalleria;
5° I Comuni - La vita nel Rinascimento - Le Corti;
6° La vita italiana nel Seicento e nel Settecento - Le origini del Risorgimento;
7° La Rivoluzione francese, le sue origini ed i suoi sviluppi;
8° La vita e le idee in Italia nella crisi costruttiva della rivoluzione del Risorgimento nazionale;
9° La Rivoluzione Fascista - La nuova vita in Italia.
Da questo esame di cultura generale è dispensato chi abbia già conseguito la promozione nelle predette materie, nell'esame di ammissione al Liceo classico o a Scuola equipollente.

Per gli allievi registi, l'esame di cultura generale verte sopra le seguenti materie, di cui il candidato deve mostrare di avere la cultura che si richiede per l'esame di maturità classica:

*Storia* — Antichità: India, Egitto, Ebrei, Grecia, Roma, Cristianesimo.
Il Medioevo europeo.
Il Rinascimento italiano.
Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Germania e Russia fino alla Rivoluzione francese.
L'Ottocento e il Novecento europei.

*Storia delle letterature greca e latina* — I grandi movimenti letterari dei maggiori scrittori, dalle origini alla decadenza.

*Storia della letteratura italiana* — I grandi movimenti letterari e i maggiori scrittori, dalle origini ai giorni nostri.

*Storia dell'arte* — Grecia - Roma - Medioevo - Rinascimento - Età barocca - Secolo XIX - Secolo XX.

Da questo esame di cultura generale è dispensato chi abbia già superato nelle predette materie l'esame di maturità classica, ovvero sia fornito di altro titolo equipollente.

**Programma degli studi.**

MATERIE PRINCIPALI.

1° *Recitazione* — L'insegnamento dura tre anni, e dev'essere impartito così agli allievi attori che agli allievi registi, tutti i giorni, per 15 ore settimanali. Nella prima classe si deve mirare sopratutto alla pronuncia, alla dizione, al contegno, alla correttezza del gesto, mediante la recitazione di opere facili, scritte o tradotte in buona lingua italiana, e che sempre abbiano un reale pregio estetico.

Nella seconda e nella terza classe si deve risalire a opere più complesse e difficili in versi e in prosa. La loro interpretazione scenica dev'essere proposta agli allievi non come la passiva imitazione d'un modello obbligato, ma procurando ch'essi giungano il più possibile a capire e a esprimere, con mezzi propri e secondo il proprio carattere, lo spirito e lo stile degli autori interpretati.

2° *Storia del Teatro drammatico* — L'insegnamento dura tre anni, con tre lezioni settimanali per ciascun anno; e comprende la Storia del dramma e della sua interpretazione scenica così ripartita: *Anno I* - Il Teatro antico in Grecia e a Roma; Il Teatro nella Europa medioevale; Cenni sul Teatro orientale. *Anno II* - Il Teatro europeo, dal Rinascimento al Romanticismo. *Anno III* - Il Teatro moderno, dal Romanticismo ai giorni nostri.

L'insegnamento di questa materia dev'essere integrato dalla lettura, controllata dall'insegnante, di opere degli autori illustrati. Dagli allievi registi si esige, a norma dello statuto, una conoscenza della materia più minuta e profonda che non quella richiesta agli allievi attori.

3° *Regìa* — L'insegnamento è destinato agli allievi registi e si impartisce nella seconda e nella terza classe per 15 ore settimanali. Esso deve unire la teoria alla pratica, in quanto gli allievi sotto la guida del loro maestro debbono esercitarsi anche a mettere in scena, integralmente o parzialmente, opere che gli altri allievi eseguiscono sotto la loro direzione, intendendo questa parola nel suo senso più ampio, comprendente la interpretazione generale dell'opera, la recitazione degli attori, il loro trucco, il loro gioco scenico, le scene, le luci, ecc.

Ai migliori allievi registi possono anche essere concesse sovvenzioni per soggiorni istruttivi in altre città d'Italia o dell'estero, severamente controllati e di cui essi devono minutamente dar conto.

MATERIE COMPLEMENTARI.

L'orario dell'insegnamento delle materie complementari è stabilito anno per anno dalla Commissione artistica, a norma dell'art. 8 dello statuto, con le seguenti avvertenze:

L'insegnamento della ginnastica e danza (obbligatorio per gli allievi attori e facoltativo per i registi), deve essere impartito all'allievo durante l'intera durata del corso triennale. Altrettanto è stabilito per la scherma (obbligatoria per gli allievi attori, e facoltativa per le allieve attrici e per gli allievi registi).

L'insegnamento della Storia del costume (obbligatorio per gli allievi registi) deve essere impartito durante l'intera durata del corso triennale e procurare all'allievo una sufficiente conoscenza dell'evoluzione e dei caratteri dell'abbigliamento umano, durante le epoche delle varie civiltà sino ai giorni nostri.

Anche gli insegnamenti del Trucco (obbligatorio per tutti) e degli elementi di Canto (facoltativo) sono biennali. La Commissione artistica stabilisce in principio d'anno a quali classi devono essere assegnati.

L'insegnamento della Scenotecnica (obbligatorio) si impartisce agli allievi registi, per un anno, nella classe stabilita dalla Commissione artistica.

*Saggi pubblici* — A tutti questi studi deve corrispondere l'assidua attività per la preparazione dei pubblici saggi, che gli allievi attori danno nel teatro della R. Accademia, interpretando, a fianco dei loro maestri e sotto la guida di essi, opere sceniche di tutti i tempi e di tutti gli stili.

I saggi di Regìa sono diretti per turno dagli allievi registi.

**Programma degli esami di promozione e di licenza.**

Gli esami di promozione e quello di licenza si sostengono davanti ad una Commissione presieduta dal presidente dell'Accademia e composta dagli insegnanti delle materie fondamentali.

Per gli esami su ciascuna materia complementare, viene aggregato alla Commissione l'insegnante della materia stessa.

A) *Gli esami di recitazione consistono*:

1° per la promozione dalla I alla II classe: nella recitazione di almeno due scene di prosa, di lunghezza e carattere sufficienti a mostrare nell'allievo una buona esperienza della pronuncia, della dizione, del portamento e del gesto;

2° per la promozione dalla II alla III classe: nella recitazione di almeno tre scene di cui una in versi;

3° pei candidati al diploma di licenza: nella recitazione di quattro scene, di cui una in versi. Queste scene sono scelte tre dal Consiglio dei professori, e una dall'allievo.

La Giuria può interrogare i candidati sui caratteri da essi interpretati e sui motivi psicologici della loro interpretazione.

Negli esami delle ultime due classi, una delle scene può essere sostituita da un soliloquio, o da un brano in versi o in prosa di sufficiente lunghezza e importanza.

B) *Gli esami di Regìa consistono*:

1° per la promozione dalla II alla III classe: in un esame orale, nel quale il candidato espone i suoi criteri per la interpretazione di due opere, una scelta da lui e una propostagli otto giorni prima dalla Giuria;

2° per i candidati al diploma di licenza: in un esame orale come sopra, per due opere classiche; più in un saggio, pubblico o privato, secondo il giudizio della Direzione, in cui l'allievo mette in scena, con la propria regia, un'opera eseguita dagli altri allievi.

C) *Gli esami di Storia del Teatro drammatico, Storia del costume e Scenotecnica* consistono in interrogatori orali sui programmi stabiliti.

D) *Gli esami di scherma, canto, trucco, danza e ginnastica*, consistono in prove pratiche.

(1263)

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 12 maggio 1936, il seguente disegno di legge: Conversione in legge del R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 748, concernente la tutela della produzione granaria da accaparramenti e vincoli che possano avere per oggetto il prodotto in erba.

(1279)

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 8 maggio 1936-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 marzo 1936-XIV, n. 722, che reca disposizioni circa la durata dell'orario medio giornaliero effettivo del personale di ruolo delle ferrovie, tramvie e servizi di navigazione interna in regime di concessione.

(1278)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

**Media dei cambi e dei titoli del 13 maggio 1936-XIV - N. 109.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| S. U. A (Dollaro) | 12,72 | Olanda (Fiorino) | 8,6058 |
| Inghilterra (Sterlina) | 63,30 | Polonia (Zloty) | 239 — |
| Francia (Franco) | 83,70 | Spagna (Peseta) | 173,65 |
| Svizzera (Franco) | 411,50 | Svezia (Corona) | 3,2488 |
| Argentina (Peso carta) | 3,52 | Rendita 3,50 % (1906) | 77,95 |
| Austria (Shilling) | 2,3755 | Id. 3,50 % (1902) | 75,35 |
| Belgio (Belga) | 2,1575 | Id. 3 % lordo | 55 — |
| Canadà (Dollaro) | 12,71 | Prest. redim. 3,50 % - 1934 | 77,20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 52,80 | Obbl. Venezie 3,50 % | 88,875 |
| Danimarca (Corona) | 2,83 | Buoni nov. 5 % - Scad. 1940 | 98,95 |
| Germania (Reichsmark) | 5,1099 | Id id 5 % Id 1941 | 98,925 |
| Grecia (Dracma) | 11,50 | Id. id. 4 % - Id. 15-2-43 | 89,15 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 28,19 | Id. id. 4 % - Id. 15-12-43 | 89,15 |
| Norvegia (Corona) | 3,1675 | Id. Id. 5 % - Id. 1944 | 94,825 |

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.